



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 06/08/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1515

Preso d'atto dell'esito della concertazione sindacale in ordine alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro art. 17 del CCNL Comparto Regionale - Autonomie locali - Area della Dirigenza.

In data 7 luglio 2009, previa informazione dovuta nei termini contrattuali - art. 7 Ccnl vigente, si è riunita la delegazione trattante, cui è seguita la sottoscrizione del relativo verbale ex art. 8, quale esito della discussione sull'articolato della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, predisposto dal Dirigente del Servizio personale sulla base dell'atto di indirizzo succitato, le cui risultanze hanno determinato la disciplina come da allegato A.

Tutto ciò premesso

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 4 comma 4 lett. c) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore alla Cittadinanza Attiva;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio personale e organizzazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. di prendere atto dell'esito della concertazione sindacale, riferita alla risoluzione del rapporto di lavoro art. 17 del Ccnl del 23 dicembre 1999 Comparto regione autonomie locali - area dalla dirigenza, come integrato dall'art. 15 del Ccnl del 9 giugno 2005, secondo le risultanze del verbale redatto in sede di

concertazione e le norme definite nell'allegata disciplina;

2. di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio personale e organizzazione, si procederà all'impegno delle somme occorrenti, sul pertinente capitolo del bilancio regionale;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio personale e organizzazione per l'adozione dei successivi conseguenti atti;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale internet e di notificarlo, a cura del Servizio Personale, alle OO.SS.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

DISCIPLINA PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(art. 17 – CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza 1998/2001)

ART. 1

Oggetto

1. La presente disciplina definisce i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 17 del CCNL Regioni Autonomie locali sottoscritta il 23 dicembre 1999, relativo all'Area Dirigenza.

2. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire processi di razionalizzazione e d'ammodernamento degli ordinamenti amministrativi Istituzionali degli enti, in presenza dell'evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.

ART. 2

Richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta dal dirigente e dall'Amministrazione.

2. Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avanzata dal dirigente regionale, l'istanza va presentata al dirigente del servizio cui afferisce lo stesso, ovvero al direttore dell'area qualora l'istanza sia presentata dal dirigente di servizio. L'istanza deve indicare la data della cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il direttore d'area ovvero il dirigente di servizio competente esprime sull'istanza pervenuta motivato parere in ordine alle esigenze dell'Amministrazione e alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- responsabilità di uffici soppressi per effetto della riorganizzazione ovvero la cui attività, sia anche in

parte oggetto del trasferimento;

- professionalità e competenze non congruenti con l'evoluzione e/o la riorganizzazione di servizi o uffici.

4. Le istanze così istruite vengono trasmesse al dirigente del servizio personale per i successivi adempimenti.

5. La revoca della domanda presentata dal dirigente è ammessa fino a quando l'Amministrazione non abbia assunto l'atto d'accoglimento.

ART. 3

Provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro

1. Il provvedimento d'accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Il Dirigente del Servizio personale, esaminate le istanze secondo le procedure della presente disciplina, adotta la conseguente determinazione anche alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 6.

2. Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avanzata dall'Amministrazione regionale, la proposta è adottata dal dirigente del servizio personale e organizzazione, su atto d'impulso del direttore d'area cui afferisce il dirigente interessato. In questo caso l'accoglimento da parte del dirigente deve avvenire in forma scritta entro 30 gg. dalla proposta.

3. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è irrevocabilmente perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti e decorre dalla data stabilita nel medesimo contratto.

4. Il dirigente può recedere dal contratto di risoluzione nel solo caso in cui intervengano, a livello nazionale, cambiamenti significativi della normativa di carattere previdenziale che possano influire in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione dell'entità del trattamento pensionistico.

ART. 4

Termini per la proposta della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. Per l'anno 2009, in considerazione dei processi di riorganizzazione in atto anche per effetto del DPGR n. 161/2008, le proposte di risoluzione di cui all'art. 2 comma 2, con indicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro il 1° gennaio 2010, devono essere formalizzate entro 30 gg. dall'adozione d'apposita determina d'apertura dei termini del dirigente del servizio personale, mediante presentazione o inoltro ai soggetti competenti di cui al precedente articolo 2, comma 2.

2. Per gli anni successivi le proposte di risoluzione del rapporto, di cui all'art. 2 comma 2, devono essere formalizzate entro il 31 marzo di ogni anno e fare riferimento, come data di cessazione del rapporto di lavoro, al medesimo anno.

3. Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione assumere la decisione in merito all'applicazione di tale istituto in quanto condizione essenziale è l'accertamento dell'effettiva capacità di spesa del bilancio regionale, secondo quanto prevista dall'articolo 17, comma 2, del vigente CCNL.

ART. 5

Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicato ai dirigenti regionali, in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato alla data di cessazione del rapporto un'anzianità di servizio pari almeno a 3 anni nella qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione e che non abbiano compiuto i limiti d'età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo o l'anzianità contributiva massima prevista dalle norme previdenziali vigenti.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è altresì ammessa per quei Dirigenti che abbiano un'età superiore ad anni 63 compiuti. Si prescinde da tale ultimo requisito per le proposte di risoluzione consensuale di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 6

Criteri per la valutazione della risoluzione consensuale

1. In caso di un numero di domande o di proposte di risoluzione consensuale eccedenti la previsione di spesa prevista in bilancio, ferme restando le prioritarie esigenze dell'amministrazione, si terrà conto della maturazione dei requisiti per il trattamento di pensione e della minore età dei dirigenti.

ART. 7

Limitazioni

1. I Dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono essere riassunti in servizio a nessun titolo né possono essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o conferiti incarichi da parte dell'Amministrazione regionale o da Enti funzionamento ed amministrativamente da essa dipendenti.

ART. 8

Indennità supplementare

1. I Dirigenti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un'indennità supplementare il cui importo lordo è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- retribuzione mensile corrisposta alla data d'effettiva cessazione dal servizio determinata da stipendio tabellare, maturato economico ex art. 35 CCNL 10.4.1996, retribuzione individuale d'anzianità, retribuzione di posizione, rateo di tredicesima maturato;

- numero delle mensilità complessivamente non superiori a 24, determinato in relazione all'età anagrafica alla data della domanda sulla base dei seguenti parametri:

- n. 12 mensilità da corrispondere a tutti i dirigenti che sottoscrivono il contratto di risoluzione, maggiorate di n. 4 mensilità per ogni anno mancante al raggiungimento del 65° anno per un massimo d'ulteriori 12 mensilità.

In caso di frazione d'anno viene computata una mensilità a trimestre considerando tale l'ulteriore frazione superiore a 46 giorni e trascurando quella inferiore.

2. Per le istanze di cui all'articolo 2, comma 2, presentate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, aventi età anagrafica superiore a 63 compiuti alla data della domanda, sono corrisposte n. 8 mensilità più n. 4 mensilità per ogni anno mancante al raggiungimento del 65° anno d'età. In caso di frazione d'anno è computata una mensilità a trimestre considerando tale l'ulteriore frazione superiore a 46 giorni e trascurando quella inferiore.

ART. 9

Corresponsione dell'indennità supplementare

1. L'indennità supplementare è corrisposta ai dirigenti aventi titolo, di norma, in un'unica soluzione il 3° mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio o eventualmente in forma rateizzata da concordare fra le parti ovvero entro il 6° mese avo il primo termine non passa essere rispettato per ragioni legate al bilancio ed al contenimento della spesa del personale.

2. L'indennità supplementare corrisposta non è soggetta a rideterminazione per effetto dell'applicazione d'aumenti contrattuali rivenienti da C.C.N.L. ovvero da C.I.D. sottoscritti successivamente alla cessazione o da provvedimenti giurisdizionali con effetti retroattivi.

3. Alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica l'obbligo del rispetto dei termini di preavviso.

4. Ai Dirigenti, a proposito dei quali interviene la risoluzione consensuale, è fatto obbligo di fruire entro la data di cessazione del rapporto di levare di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse, con l'impegno a non richiedere la monetizzazione, secondo le norme contrattuali vigenti, qualora residuino ulteriori giorni di ferie non fruite per esigenze organizzative o di servizio.

ART. 10

Norme finali

La presente disciplina dell'art. 17 - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - del C.C.N.L. 1998/2001 del 23 dicembre 1999, come integrato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006 sostituisce la precedente di cui da deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 12 aprile 2001.

Atti di Organi monocratici regionali
